

cole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Alla tabella 13, stato di previsione Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.7 – Dipartimento delle politiche di mercato – Spese correnti – Interventi – Pesca:

CP: – 1.327.000;

CS: – 1.327.000.

3.1.2.7 – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Spese correnti – Interventi – Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 1.327.000;

CS: + 1.327.000.

Tab. 13. 600. Governo.

(A.C. 5311 – Sezione 13)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

(A.C. 5311 – Sezione 14)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programmi anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione e comunicazione » dello stato di previsione del Mini-

stero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su

proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area » dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

(A.C. 5311 – Sezione 15)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 641.054.915.523 in termini di competenza ed in euro 660.304.236.280 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

(A.C. 5311 – Sezione 16)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 17.***(Quadro generale riassuntivo).*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.

(A.C. 5311 – Sezione 17)**ARTICOLO 18, ANNESSE TABELLE A E
B ED ALLEGATI 1 E 2, DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE****ART. 18.***(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2005, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti

per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti

di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, af-

fluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente di-

sposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

19. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

21. Per l'anno finanziario 2005, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il

tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

22. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli

stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

24. Per l'anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

25. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

« 40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b*), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti ».

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi su mutui » (cap. 2256 e 2263).

Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.1.2.7 « Ripiano deficit spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.1.2.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 « Interessi conti di tesoreria » (cap. 3100).

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4015).

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi del-

l'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501).

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (capp. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Difesa del suolo: 6.2.3.4 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 8582).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055).

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap.7841);

Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7341);

Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Segretariato generale: 3.2.3.1. « Ricerca scientifica » (cap. 7101);

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 « Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca » (cap. 7000).

Gli allegati nn. 1 e 2, richiamati dall'articolo 18, comma 24, sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Governo.

(A.C. 5311 — Sezione 18)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-ter.1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6.-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai contratti stipulati da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e da unioni di comuni ».

6. 727. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Rava.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede a una riclassificazione delle specialità medicinali attraverso l'istituzione di una classe specifica per i farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC), aggiuntiva rispetto alle tre classi di cui legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 8, comma 10, lettere a), b) e c).

22. 703. Ercole, Francesca Martini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede ad adottare i provvedimenti necessari affinché sulle confezioni delle specialità farmaceutiche la cui assunzione può determinare un'alterazione delle condizioni psicofisiche di

guida venga riportata un'apposita icona che segnali la presenza dei suddetti effetti collaterali.

22. 704. Ercole, Gibelli, Francesca Martini.

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche al fine del controllo e del monitoraggio della spesa sanitaria, per le attività di supporto per l'attuazione del nuovo sistema informativo sanitario, è comunque garantita dal Ministero della salute, nell'ambito delle risorse assegnate, la prosecuzione delle iniziative in corso, secondo criteri di continuità, coerenza ed omogeneità e per non oltre un periodo pari a quello previsto nei contratti in svolgimento.

22. 731. Gianfranco Conte.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di beni immobili, *aggiungere le seguenti:* e da convenzioni urbanistiche.

6. 64. (ex 0. 6. 175. 10.) Stradiotto, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dei proventi derivanti da alienazioni di immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità *con le seguenti:* delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli

oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

6. 718. Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

Sopprimere i commi 4-ter e 4-quater.

6. 82. (ex 0. 6. 175. 20.) Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

Sopprimere i commi 14-bis, 14-ter e 14-quater.

6. 100. (ex 0. 6. 175. 22.) Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.

* **6. 709.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.

* **6. 713.** Bianchi Clerici.

Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.

6. 738. Olivieri, Detomas, Boato, Kessler.

Al comma 7, dopo le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), aggiungere le seguenti: nonché le aziende ospedaliere, le aziende miste, i policlinici universitari, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per l'attività assistenziale e di formazione dei medici specializzandi.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 204.000.

15. 701. Bindi, Turco, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e predisporre fino alla fine del periodo.

22. 702. Ercole, Francesca Martini.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

22. 715 Ercole, Francesca Martini.

Sopprimere il comma 2-ter.

22. 716 Bindi, Battaglia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

22. 727. Zanella, Maura Cossutta, Battaglia, Luigi Pepe, Fioroni, Mazzuca Poggiolini.

Sopprimere il comma 5-bis.

22. 729. Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: in particolare per le singole regioni, al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero, per le singole regioni che abbiano superato tale tetto, alla copertura della quota di sfondamento a loro carico ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 e alla adozione di misure idonee al contenimento della spesa farmaceutica da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministro della salute.

22. 732. Giudice, Gazzara, Antonio Leone, Marinello, Milioto, Fallica.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni regione interessata dalla misura di cui al comma 1 è istituito un nucleo di valutazione dell'attività di attrazione degli investimenti nelle aree sottou-

tilizzate composto da istituzioni locali e parti sociali, che riferiranno semestralmente alle commissioni parlamentari competenti. Il nucleo di valutazione può suggerire iniziative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di incrementare l'attrattività di investimenti, soprattutto stranieri, al fine di rafforzare la presenza industriale nei territori interessati.

27-bis. 703. Molinari, Lettieri, Squeglia.

Al comma 7-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il Consiglio nazionale delle ricerche *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* mediante il consolidamento e l'espansione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato Confidi, localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono integrati con un contributo, a carico dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di concentrazione e fusione tra Confidi localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono a carico dello Stato.

29. 703. Gambini, Benvenuto.

(A.C. 5310-bis – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 21,

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 6 si segnala l'esigenza di valutare la congruità del mantenimento

nei commi 1, 3, 4, 5 e 13, del riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito dell'introduzione, nel corso dell'esame in sede referente, dei commi 13-bis e 13-ter del medesimo articolo.

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis/A (fascicolo 1),

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 6. 04 Realacci, *8. 05 Fioroni, *8. 06 Buemi, *8. 07 Cusumano, *8. 08 Mariotti, **8. 01 Duilio, **8. 02 Cusumano, **8. 03 Mariotti, **8. 04 Di Gioia, 8. 09 Marinello, 21. 1 Sgobio, 21. 2 Ercole, 25. 013 Mastella, *27. 025 Sgobio, *27. 026 Zanella, 29. 01 Realacci, 29. 013 Gambini e 29. 045 Ruggia,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis/A contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5310-bis – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta deter-

minato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-

finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato).*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: () 48.138 milioni.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.138 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.307 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 23.999 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.307 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.499 milioni;

all'articolo 37, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 748.418;

2006: — 609.018;

2007: — 438.948.

<p>voce: Ministero della giustizia:</p> <p>2005: — 10.000;</p> <p>2006: — 20.000;</p> <p>2007: — 20.000.</p> <p>voce: Ministero degli affari esteri:</p> <p>2005: — 25.000;</p> <p>2006: — 25.000;</p> <p>2007: — 25.000.</p> <p>voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:</p> <p>2005: — 2.500.</p> <p>voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:</p> <p>2005: — 1.954.</p> <p>voce: Ministero per i beni e le attività culturali:</p> <p>2005: — 24.605;</p> <p>2006: — 39.155;</p> <p>2007: — 18.000.</p> <p>voce: Ministero della salute:</p> <p>2005: — 50.000.</p> <p>1. 1. (ex 1. 4.) Boccia, Lettieri, Squeglia. (Approvato)</p> <p><i>(*) Nel fascicolo degli emendamenti alla legge finanziaria n. 1, relativo agli articoli da 1 a 27-ter, per un errore materiale, al primo capoverso dell'emendamento 1.1 (ex 1.4) Boccia figura la cifra « 48.138 milioni » anziché « 49.138 milioni » (si veda anche l'errata corrige pubblicata a pag. 66 nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 novembre 2004).</i></p> <p><i>Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 48.780 milioni.</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 243.780 milioni;</i></p>	<p><i>al comma 2, primo periodo:</i></p> <p><i>sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 39.844 milioni;</i></p> <p><i>sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 23.318 milioni;</i></p> <p><i>sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 233.844 milioni;</i></p> <p><i>sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 208.818 milioni.</i></p> <p><i>all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p>voce: Ministero dell'economia e delle finanze:</p> <p>2005: — 500;</p> <p>2006: — 1.000;</p> <p>2007: — 2.000.</p> <p>voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:</p> <p>2005: — 743.700;</p> <p>2006: — 748.900;</p> <p>2007: — 751.900.</p> <p>voce: Ministero degli affari esteri:</p> <p>2005: — 166.856;</p> <p>2006: — 189.681;</p> <p>2007: — 196.095.</p> <p>voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:</p> <p>2005: — 450;</p> <p>2006: — 434;</p> <p>2007: — 9.434.</p> <p>voce: Ministero dell'interno:</p> <p>2005: — 208.500;</p> <p>2006: — 113.000;</p> <p>2007: — 120.000.</p>
--	---

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: — 1.493;

2006: — 6.693;

2007: — 6.693.

voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2005: — 750.

voce: Ministero della difesa:

2005: — 417;

2006: — 417;

2007: — 417.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2005: — 21.800;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 1.303;

2006: — 803;

2007: — 65.

voce: Ministero della salute:

2005: — 75.138;

2006: — 75.529;

2007: — 75.529.

1. 2. (ex 1. 1.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.350 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.350 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.527 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 24.197 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.527 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.697 milioni.

all'articolo 37, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 555.000;

2006: — 418.000;

2007: — 248.000.

voce: Ministero della giustizia:

2005: — 10.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 10.000;

2006:- 10.000;

2007: — 10.000.

voce: Ministero della salute:

2005: — 50.000.

1. 4. (ex 1. 3.) Boccia, Lettieri, Squeglia.